

# Decreto fiscale, arriva l'ok del Senato: ecco tutte le novità previste



**Decreto fiscale: le nuove disposizioni previste, dalla deducibilità delle spese di viaggio all'addio agli studi di settore.**

Dopo il parere positivo della Camera dei deputati, il Senato, nella seduta di giovedì 24 novembre, ha approvato il testo per la conversione del dl 193/2016, recante **disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili.**

Le modifiche sono molte e interessano molti articoli.

Vengono introdotte una serie di disposizioni relative ai liberi professionisti, tra cui:

- soppressione degli studi di settore
- deducibilità delle spese relative alle prestazioni di viaggio e di trasporto
- proroga contratti di affitto e cedolare secca
- chiusura delle partite IVA inattive
- agevolazioni IRPEF applicabili ai lavoratori trasfertisti
- riduzione multe per errori in fattura

## **Decreto fiscale: soppressione degli studi di settore**

Viene introdotto l'articolo 7-bis con cui **vengono soppressi gli studi di settore.** In sostituzione di tali studi sono introdotti, dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, **indici sintetici di affidabilità fiscale.**

Per stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari, saranno

previsti dei livelli di premialità per i contribuenti più affidabili, anche mediante esclusione o riduzione dei termini per gli accertamenti.

### **Decreto fiscale: deducibilità delle spese relative alle prestazioni di viaggio e di trasporto**

Al comma 5 dell'articolo 7-quater viene previsto che tra le spese deducibili dal reddito di lavoro autonomo vi siano anche **quelle relative alle prestazioni di viaggio e di trasporto**, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017.

### **Decreto fiscale: proroga contratti di affitto e cedolare secca**

Viene introdotto il comma 24 dell'articolo 7-quater, in tema di cedolare secca sugli affitti.

**La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto**, ferma l'applicazione della sanzione, non comporta la revoca dell'opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione. A dimostrazione della volontà di continuare ad optare per il sistema della cedolare secca, è necessario che il contribuente abbia effettuato i relativi versamenti e dichiarato i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi.

### **Decreto fiscale: chiusura delle partite IVA inattive**

Il comma 44 dell'articolo 7 quater interviene sulla disciplina IVA della cessazione di attività, modificando la procedura per la **chiusura delle partite IVA inattive**.

Vengono chiuse d'ufficio le partite IVA dei soggetti che non risultano aver esercitato nei 3 anni precedenti. Inoltre al comma 45 è prevista l'eliminazione delle sanzioni previste per la mancata presentazione della dichiarazione di cessazione

di attività a fini IVA.

### **Decreto fiscale: agevolazioni IRPEF applicabili ai lavoratori trasfertisti**

L' articolo 7-quinques introduce una norma interpretativa sulle **agevolazioni Irpef applicabili ai lavoratori trasfertisti**. L'Irpef viene ridotta al 50% relativamente al reddito imponibile percepito a titolo di indennità e premi.

Per usufruire dell'agevolazione sono necessarie le seguenti condizioni:

- mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro
- svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente
- corresponsione al dipendente di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuite senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta

### **Decreto fiscale: riduzione multe per errori in fattura**

Vengono ridotte le sanzioni amministrative applicabili in caso di **errata comunicazione dei dati delle fatture e dei dati delle liquidazioni**.

In caso di omessa o errata trasmissione delle fatture si prevede la seguente sanzione:

- **2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro** per trimestre
- la sanzione si riduce alla metà, con un massimo di 500 euro, in caso di correzione della trasmissione entro 15 giorni dalla scadenza

Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati

delle liquidazioni si applica la seguente sanzione:

- **da 500 a 2.000 euro**
- la sanzione viene ridotta della metà in caso di trasmissione corretta nei 15 giorni successivi

*FONTE: "BibLus-net by ACCA – biblus.acca.it"*